

DELIBERAZIONE N. 890/2015 ADOTTATA IN DATA 28/05/2015

OGGETTO: Stipula convenzione con l'Università degli studi di Milano per la direzione universitaria dell'USC Nefrologia – Abilitazione al trapianto di rene e per lo svolgimento di attività professionalizzanti della scuola di specializzazione in Nefrologia.

IL DIRETTORE GENERALE

Assistito dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo, che svolge le funzioni di verbalizzante;

Richiamata la deliberazione n. 759 del 8 maggio 2015, con la quale è stato disposto di sottoscrivere con l'Università degli studi di Milano la convenzione per la messa a disposizione delle strutture facenti capo all'USC Nefrologia - Abilitazione al trapianto di rene di questa azienda per le esigenze del settore scientifico disciplinare MED/14 Nefrologia (d'ora in avanti SSD MED/14 Nefrologia), settore 06/D2 Endocrinologia, nefrologia e scienze dell'alimentazione e del benessere, nel testo allegato allo stesso provvedimento, rinviando a successivo protocollo d'intesa ogni ulteriore determinazione in base all'esito della procedura che sarebbe stata indetta dal suddetto Ateneo per la chiamata di un professore ordinario del sopra menzionato SSD;

Evidenziato che con la stipula della suddetta convenzione questa azienda ha assunto l'impegno:

- di consentire all'Università l'utilizzo delle proprie strutture per le esigenze formative del SSD MED/14 Nefrologia, mettendo a disposizione l'USC Nefrologia – Abilitazione al trapianto del rene nonché gli ambulatori specialistici ad essa afferenti;
- a far sì che il rapporto di collaborazione con l'Università si concretizzi con l'affidamento al personale universitario del SSD MED/14 Nefrologia, chiamato con il finanziamento offerto, della direzione dell'USC Nefrologia, da utilizzare per le attività didattico-professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in nefrologia;

Considerato che l'Università degli studi di Milano – previa autorizzazione del MIUR - ha provveduto alla chiamata diretta a far data dal 1 giugno 2015 del prof. Giuseppe Remuzzi, ricercatore di notorietà e prestigio a livello internazionale nonché dirigente medico e attuale direttore dell'USC Nefrologia – Abilitazione al trapianto di rene di questa azienda, sul posto di professore ordinario del SSD MED/14 Nefrologia, quale studioso per chiara fama;

Considerato, inoltre, che è necessario formalizzare gli accordi intervenuti con il su menzionato Ateneo mediante la stipula di apposita convenzione che definisca i criteri e le modalità di collaborazione;

Evidenziato che allo scopo è stato redatto e condiviso uno schema di convenzione che disciplina:

- l'utilizzo da parte dell'Università delle strutture, attrezzature e personale dell'USC Nefrologia – Abilitazione al trapianto di rene per lo svolgimento di attività professionalizzanti, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei medici in formazione;
- l'affidamento a personale docente universitario, individuato d'intesa tra le parti nel dirigente medico prof. Giuseppe Remuzzi, della direzione universitaria dell'USC Nefrologia – Abilitazione al trapianto di rene per lo svolgimento delle attività assistenziali in carico all'azienda e di attività didattiche integrative, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale nell'ambito dell'attività didattica della scuola di specializzazione in Nefrologia;

Richiamati:

- gli artt. 6 e 6-bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. che, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, prevedono la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinviando alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;
- il Protocollo generale d'intesa tra la Regione Lombardia e le Università della Lombardia con Facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca del 10 giugno 2011;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, con il quale sono stati forniti indirizzi circa le modalità di partecipazione delle università alla programmazione sanitaria nonché di integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca svolte dal Servizio sanitario nazionale e dalle università;

Visti:

- l'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- gli artt. 1 e 2 del D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162, che stabiliscono che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università e che il numero complessivo degli studenti da ammettere a tali scuole è determinato nello statuto in relazione alla disponibilità, acquisita anche in seguito a convenzioni stipulate in conformità all'ordinamento universitario, di idonee strutture ed attrezzature e di personale docente e non docente necessari all'efficace svolgimento dei corsi;
- il decreto ministeriale 1 agosto 2005 "Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria";
- il decreto ministeriale 29 marzo 2006 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione" e s.m.i.;

Visti, inoltre:

- il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso

un'azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista;

- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in sanità” e in particolare il Titolo III “Disciplina dei rapporti tra la regione e le università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca”;

Ritenuto di poter sottoscrivere la convenzione per la direzione universitaria dell'USC Nefrologia e per lo svolgimento di attività didattico-professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in Nefrologia del medesimo Ateneo, attesa la valenza strategica per l'azienda di tale determinazione, che consente di mantenere in Bergamo la sede dell'attività clinica assistenziale e di ricerca della scuola di specializzazione in Nefrologia e un rapporto diretto con un professore universitario, in grado non solo di accrescere il prestigio dell'azienda ospedaliera, ma altresì:

- di salvaguardare la capacità di attrarre risorse per il finanziamento della ricerca clinica in ospedale;
- di assicurare la possibilità di proiettare con un ruolo proattivo l'ospedale nel percorso didattico-formativo universitario degli specializzandi, offrendo un ambiente stimolante per la loro formazione e crescita professionale (grazie alla numerosità e complessità della casistica, all'integrazione clinica, alla tecnologia all'avanguardia e all'alta informatizzazione);
- di garantire, nel contempo, la presenza continuativa di giovani medici, linfa vitale per un'azienda ospedaliera pubblica come il Papa Giovanni XXIII, che fa dell'assistenza, della formazione sul campo e della didattica gli assi portanti della propria mission;

DELIBERA

1. di sottoscrivere con l'Università degli studi di Milano la convenzione per la direzione universitaria dell'USC Nefrologia – Abilitazione al trapianto di rene e per lo svolgimento di attività didattico-professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in nefrologia del medesimo Ateneo nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A);
2. di sottoporre il presente provvedimento al controllo della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Carlo Nicora

IL DIRETTORE SANITARIO
dott.ssa Laura Chiappa

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Peter Assembergs

CONVENZIONE PER LA DIREZIONE UNIVERSITARIA DELL'UNITA' OPERATIVA DI NEFROLOGIA E PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICO- PROFESSIONALIZZANTI DEGLI ISCRITTI ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA.

TRA

l'Università degli Studi di Milano (C.F. 80012650158), con sede in Via Festa del Perdono, 7 -Milano nella persona del Prof. Gianluca Vago nato a Bovisio Masciago il 25.11.60, Rettore pro-tempore, munito dei necessari poteri (di seguito indicata come Università)

E

l'Azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII, C.F. n. 80020570166, con sede legale in Piazza OMS n.1 - Bergamo, nella persona del Dott. Carlo Nicora nato a Varese il 06.10.58, Direttore generale pro-tempore, munito dei necessari poteri (di seguito indicata come Azienda)

VISTE

le seguenti disposizioni normative, richiamate in ordine cronologico:

- il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 *“Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati, e altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE”* che modificano la direttiva 93/16/CE;
- il decreto ministeriale 1 agosto 2005 *“Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria”*;
- la legge 4 novembre 2005, n. 230, recante *“Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari”*; in particolare l'art. 1, comma 9°;
- il decreto ministeriale 29 marzo 2006 *“Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione”*;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 18;

- il Protocollo generale d'intesa tra la Regione Lombardia e le Università della Lombardia con Facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca del 10 giugno 2011;
- il D.R. del 19 luglio 2011 con cui è stato emanato il Regolamento d'Ateneo relativo al Codice etico dell'Università degli Studi di Milano;
- il D.R. del 18 luglio 2014 n. 5247 con cui è stato emanato il Regolamento d'Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione della legge 30 dicembre 2010 n. 240;

PREMESSO

- che in data 8 maggio 2015 è stata firmata la convenzione tra Università e Azienda per il finanziamento della chiamata diretta di studioso per chiara fama di n. 1 professore ordinario dell'area medica/sanitaria, del settore scientifico disciplinare MED/14, *Nefrologia* settore concorsuale 06/D2, *Endocrinologia, nefrologia e scienze dell'alimentazione e del benessere*, da assegnare al Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche L. Sacco, individuato nel dirigente medico prof. Giuseppe Remuzzi;
- che in data 20 novembre 2014 il Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche L. Sacco ha deliberato per la copertura del posto di professore ordinario del SSD MED/14 *Nefrologia* di procedere con la chiamata diretta di studioso di chiara fama e ha individuato il prof. Giuseppe Remuzzi, dirigente medico, attuale direttore dell'USC Nefrologia – Abilitazione al trapianto di rene presso l'Azienda, ricercatore di notorietà e prestigio a livello internazionale;
- che il MIUR con nota del 19 marzo 2015 ha autorizzato l'Ateneo ad attivare il posto di ordinario, finanziato dall'Azienda, con la chiamata diretta del prof. Giuseppe Remuzzi, studioso per chiara fama;
- che l'Azienda nella convenzione stipulata l'8 maggio 2015 ha manifestato interesse a consentire all'Università il pieno utilizzo delle proprie strutture per le esigenze formative del SSD MED/14 *Nefrologia*, mettendo a disposizione l'USC Nefrologia – Abilitazione al trapianto del rene - nonché gli ambulatori specialistici ad essa afferenti;
- che l'Azienda ha manifestato inoltre l'interesse a far sì che il rapporto di collaborazione con l'Università si concretizzi con l'affidamento al personale universitario del SSD MED/14 *Nefrologia*, chiamato con il finanziamento offerto, della direzione dell'USC Nefrologia – Abilitazione al trapianto di rene, da utilizzare per le attività didattico-professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in Nefrologia;

- che l'Università e l'Azienda intendono formalizzare il rapporto di collaborazione mediante la stipula di apposita convenzione che, sia in via generale che nello specifico, definisca i criteri e le modalità di utilizzo di strutture, attrezzature, servizi logistici e personale da utilizzare per lo svolgimento di attività professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in Nefrologia;
- che tali rapporti di collaborazione riguarderanno la scuola di specializzazione in Nefrologia e potranno concretizzarsi nel modo seguente:
 - a) nell'utilizzo da parte dell'Università delle strutture, attrezzature e personale dell'USC Nefrologia – Abilitazione al trapianto di rene per lo svolgimento di attività professionalizzanti, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei medici in formazione;
 - b) nell'affidamento a personale docente universitario, individuato d'intesa tra le Parti nel dirigente medico prof. Giuseppe Remuzzi, della direzione universitaria dell'USC Nefrologia – Abilitazione al trapianto di rene per lo svolgimento delle attività assistenziali in carico all'Azienda e di attività didattiche integrative, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale nell'ambito dell'attività didattica della scuola di specializzazione in Nefrologia;
- che l'art. 34 e seguenti del decreto legislativo n 368/1999 prevede che ogni scuola di specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standards individuati dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto;

VISTI

- le deliberazioni adottate dal Consiglio della scuola di specializzazione in Nefrologia in data 19/21 maggio 2015 e dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche L. Sacco in data 21 maggio 2015;
- la nota del Presidente del Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 15 maggio 2015;
- il Decreto Rettorale del 26 maggio 2015 registrato al n. 0295383;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Premesse)

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 (Finalità)

L'Azienda consente all'Università il pieno utilizzo delle proprie strutture per le esigenze formative del SSD MED/14 *Nefrologia* e per le attività didattico-professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in Nefrologia. L'utilizzo è consentito senza riserve o condizioni, e nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 7 della convenzione sottoscritta l'8 maggio 2015.

Art. 3 (Strutture ed attrezzature)

L'Azienda per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, mette a disposizione le strutture, i servizi logistici facente capo all'USC Nefrologia – Abilitazione al trapianto di rene, nonché gli ambulatori specialistici la cui attività sia comunque annessa o collegata, come individuata dall'allegato "A" al presente atto, di cui costituisce parte integrante.

L'Azienda assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate nell'allegato "A"; inoltre assume l'obbligo di segnalare tempestivamente, per iscritto, all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire nella disponibilità e nell'organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 5. L'Azienda si impegna, altresì, a garantire la coerenza delle attività clinico-assistenziali svolte presso la struttura convenzionata agli obiettivi didattici e formativi ed inoltre la rispondenza delle prestazioni sanitarie ai principi di appropriatezza, efficacia, efficienza e qualità.

L'Azienda si impegna a mettere a disposizione spazi adeguati per l'attività didattica, di ricerca e clinico assistenziale e a dotare la struttura convenzionata di idonee attrezzature tecnico-scientifiche.

ART. 4 (Professore ordinario)

Le parti concordano che il professore ordinario, la cui chiamata è finanziata dagli accordi di cui alla convenzione sottoscritta l'8 maggio 2015, individuato nel dirigente medico prof. Giuseppe Remuzzi, attuale direttore dell'USC Nefrologia – Abilitazione al trapianto di rene dell'Azienda, dovrà svolgere, coerentemente all'ambito di attività previsto dal

settore scientifico disciplinare di appartenenza, attività di didattica e di ricerca secondo quanto previsto dall'Università e attività clinica assistenziale in linea con gli obiettivi aziendali.

ART. 5 (Durata)

La presente convenzione decorre dal 1 giugno 2015 e ha la durata di anni 15, pari alla durata del finanziamento proposto per la chiamata di studioso di chiara fama di un professore ordinario del SSD MED/14 *Nefrologia*. Le Parti si danno reciprocamente altresì atto che, ove il docente chiamato nei ruoli universitari con il finanziamento offerto cessasse dal rapporto d'impiego nei confronti dell'Università prima del termine di durata così come previsto dall'art. 4, comma 2, della convenzione sottoscritta in data 8 maggio 2015, l'obbligo di finanziamento dell'Azienda verrà meno e l'Università nulla potrà più pretendere a tale titolo.

Le Parti, in caso di cessazione anticipata dal rapporto d'impiego del docente universitario chiamato a seguito del finanziamento offerto prima della naturale scadenza della presente convenzione, si riservano di valutare la continuazione del rapporto convenzionale per lo svolgimento delle attività professionalizzanti dei medici in formazione iscritti alla scuola di specializzazione in Nefrologia.

ART. 6 (Recesso)

L'Università, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, potrà recedere in qualsiasi momento dall'accordo convenzionale qualora dovessero venir meno le finalità di cui all'art. 2.

ART. 7 (Personale ospedaliero e nomina dei professori a contratto e dei tutori)

L'Azienda pone inoltre a disposizione dell'Università per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 della presente convenzione il personale laureato medico, infermieristico, tecnico ed ausiliario afferente all'USC Nefrologia – Abilitazione al trapianto di rene, che partecipa alla formazione specialistica.

A tal riguardo le Parti convengono che all'inizio di ogni anno accademico, nel rispetto della normativa vigente nonché dei regolamenti universitari, l'Università su proposta del Consiglio di scuola potrà attribuire a tale personale - purché di provata esperienza didattico-formativa, con almeno 10 anni di servizio e operante presso la struttura convenzionata appartenente alla rete formativa della scuola - la responsabilità di attività didattiche comprese nell'ambito dell'ordinamento didattico della scuola, in qualità di titolare di insegnamento, previa accettazione dell'Azienda e del

personale designato; in tal caso, al richiamato personale verrà conferito l'incarico di professore a contratto nel rispetto della quota (30% del corpo docente) e dei requisiti di cui al D.M. del 29.03.2006.

Con le medesime modalità l'Università potrà attribuire le funzioni di tutor, che potranno essere svolte a livello:

- individuale: per guidare il percorso di singoli medici in formazione;
- di gruppo: per coordinare l'interazione tra i medici in formazione e la struttura presso la quale si espleta la formazione o per curare il raggiungimento di obiettivi molto specifici.

Il tutor deve sempre essere disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento anche a giudizio del medico in formazione.

A tale riguardo l'Azienda autorizza sin d'ora i propri dipendenti che ne siano eventualmente interessati e risultino in possesso di idonea qualificazione professionale a partecipare all'attività didattica della scuola.

La nomina dei professori a contratto e dei tutor non comporta alcun onere per l'Università né per l'Azienda ospedaliera.

L'attività didattica svolta dal personale ospedaliero è considerata ai fini del riconoscimento di crediti per i programmi di Educazione continua in medicina ed è riconosciuta ai fini del curriculum professionale dello stesso.

ART. 8 (Personale universitario)

L'Università individua per la direzione dell'USC Nefrologia – Abilitazione al trapianto di rene per lo svolgimento delle attività clinico-assistenziali connesse con la didattica e la ricerca, per le esigenze della scuola di specializzazione in Nefrologia, il prof. Giuseppe Remuzzi, chiamato nei ruoli universitari a seguito del finanziamento offerto dall'Azienda, meglio indicato nell'allegato "B".

La disponibilità del prof. Giuseppe Remuzzi per lo svolgimento dell'attività assistenziale nell'USC Nefrologia – Abilitazione al trapianto di rene garantisce e conferma la continuità della direzione dell'USC dell'Azienda.

Con l'accettazione da parte del docente universitario interessato ad assumere la responsabilità di direzione dell'USC Nefrologia – Abilitazione al trapianto di rene, l'Azienda rende indisponibile, per tutto il perdurare della convenzione, il relativo incarico di direttore di struttura complessa presso il proprio fabbisogno aziendale.

ART. 9 (Diritti e doveri del personale universitario)

Il direttore dell'USC assume le funzioni apicali, ad esso vengono formalmente riconosciuti i poteri, i doveri e le responsabilità previste dalla normativa nazionale vigente per i dirigenti sanitari del servizio sanitario nazionale,

responsabili di struttura. Per ciò che attiene agli aspetti organizzativi interni e il rispetto degli obblighi in materia igienico-sanitaria e sicurezza, il direttore dell'USC è tenuto al rispetto delle direttive impartite dal Direttore sanitario dell'Azienda, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e ad attenersi alla regolamentazione interna anche per quanto concerne la collaborazione con il direttore di Dipartimento e con le altre strutture e servizi dell'Azienda.

ART. 10 (Trattamento economico)

Al personale universitario, direttore dell'USC Nefrologia – Abilitazione al trapianto di rene, l'Azienda in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 2, della legge regionale n. 33/2009 e dall'art. 8 del Protocollo d'intesa, si impegna a corrispondere in aggiunta alle retribuzioni erogate dall'Università, il seguente trattamento economico:

- a) un trattamento economico aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico pari all'intera retribuzione di posizione conseguente alla graduazione delle funzioni dirigenziali prevista nel CCNL della dirigenza della sanità pubblica;
- b) un trattamento economico aggiuntivo in relazione all'effettivo raggiungimento dei risultati ottenuti nell'attività assistenziale come disciplinato dalla struttura sanitaria;
- c) un'indennità pari all'eventuale differenza negativa tra le voci che costituiscono i trattamenti economici di base previsti dai rispettivi ordinamenti.

In ogni caso il trattamento economico aggiuntivo, integrato come sopra specificato, non potrà superare le remunerazioni salariali garantite dai CCNL del SSN. Resta fermo il principio del divieto della *reformatio in pejus* qualora i CCNL prevedano modifiche al calcolo della retribuzione di base.

L'Azienda si impegna a versare mensilmente all'Università, sulla base dei conteggi dalla stessa effettuati e previa rendicontazione, la somma aggiuntiva necessaria per la corresponsione al personale universitario di tutti i trattamenti e le indennità di cui sopra.

Essa si impegna inoltre a versare all'Università, in aggiunta alle somme sopra descritte, gli oneri previdenziali secondo le vigenti disposizioni. L'Università, in quanto sostituto d'imposta, effettuerà le trattenute fiscali ai singoli medici.

L'Azienda, nelle more dell'applicazione della disposizione di cui al comma 1, lettera a), b) e c), garantisce al personale universitario, in applicazione del principio di equiparazione, le indennità integrative riconosciute ai dirigenti della sanità pubblica di pari funzioni, mansioni ed anzianità (c.d. "*indennità De Maria*").

Il corrispettivo a favore dell'Università per le funzioni e attività espletate dal prof. Giuseppe Remuzzi presso l'Azienda in qualità di direttore dell'USC Nefrologia – Abilitazione al trapianto di rene trova finanziamento nelle economie derivanti dalla indisponibilità del posto nei ruoli del personale dipendente.

ART. 11 (Orario di lavoro)

In base alle disposizioni normative vigenti, l'orario settimanale del professore ordinario con funzioni assistenziali è inteso in senso onnicomprensivo per lo svolgimento delle mansioni didattiche, di ricerca ed clinico assistenziali.

I criteri di regolamentazione e il controllo delle attività del professore ordinario con funzioni clinico-assistenziali sono stabiliti come segue:

- a) le presenze del personale universitario all'interno dell'Azienda vengono rilevate attraverso i sistemi obiettivi adottati nell'Azienda; tale rilevazione avrà lo scopo di certificare l'effettiva presenza nelle strutture sanitarie e l'assolvimento dei compiti di cui alla presente convenzione;
- b) l'attività prestata ai fini universitari o comunque per fini istituzionali fuori dalle strutture dell'Azienda, pertanto non documentabile attraverso le timbrature, sarà oggetto di autocertificazione da esibire a richiesta delle Parti.

ART. 12 (Servizi accessori)

Il personale universitario che svolge attività assistenziale in regime convenzionale ha diritto ad usufruire di tutti i servizi accessori di cui beneficia il personale dell'Azienda, alle medesime condizioni, compreso il servizio mensa e parking.

ART. 13 (Attività formativa)

L'Università per l'espletamento delle attività professionalizzanti dei medici ammessi alla scuola di specializzazione in Nefrologia utilizza le strutture, le attrezzature e il personale, senza alcun onere a proprio carico.

Il medico in formazione ai sensi del D.M. 1.8.2005 è tenuto allo svolgimento delle attività professionalizzanti (pratiche e di tirocinio) in misura pari al 70% dell'attività complessivamente prevista e ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 368/1999, l'impegno richiesto nell'ambito della struttura convenzionata è pari a quello previsto per il personale del SSN a tempo pieno.

Sotto la guida del tutore, il medico in formazione partecipa alla totalità delle attività mediche dell'USC per una graduale assunzione dei compiti assistenziali, eseguendo interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la direzione sanitaria dell'Azienda ed il direttore dell'USC.

Le attività clinico-assistenziali svolte dal medico in formazione in relazione al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale sono qualificate secondo i gradi di seguito indicati:

- a) attività di appoggio – quando assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività;
- b) attività di collaborazione – quando svolge personalmente procedure ed attività clinico-assistenziali specifiche, sotto il diretto controllo del personale medico strutturato;
- c) attività di autonomia - quando svolge autonomamente compiti che gli sono stati affidati in modo specifico e puntuale.

Le attività teoriche e pratiche, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici e in conformità alle indicazioni europee.

Il programma generale di formazione viene definito dalla scuola di specializzazione, è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle necessità didattiche, nonché alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso. I medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari vigenti in Azienda.

ART. 14 (Frequenza dei medici in formazione e partecipazione alle attività clinico assistenziali)

Le strutture poste a disposizione saranno utilizzate dai medici che abbiano stipulato specifico contratto di formazione specialistica ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo. n. 368/1999.

I medici in formazione, tenuti a frequentare l'USC e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti della scuola di specializzazione in Nefrologia, svolgeranno i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della scuola con la direzione sanitaria dell'Azienda, nonché il direttore della struttura stessa.

Le attività e gli interventi svolti sono dettagliatamente riportati sul "Libretto personale di formazione" appositamente predisposto, e al termine del periodo svolto deve essere vistato dalla direzione sanitaria dell'Azienda e trasmesso alla Direzione della scuola.

La sottoscrizione del contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del SSN e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con i predetti enti.

L'Azienda consente ai medici in formazione di disporre di spazi fisici adeguati per le esigenze dello studio, di accedere alla mensa e al parking, fornisce agli stessi camici contrassegnati da apposito cartellino personale.

Ogni anno la Direzione della scuola comunica alla direzione sanitaria dell'Azienda, il numero e i nominativi dei medici in formazione che frequenteranno l'USC Nefrologia – Abilitazione al trapianto di rene, il periodo di frequenza, i tipi di attività in cui dovranno essere impegnati e il loro livello di autonomia nell'esecuzione di tale attività.

ART. 15 (Accesso ed attività di visitatori e borsisti)

L'Azienda, previa autorizzazione, si impegna a garantire l'accesso e l'attività didattico-scientifica a visitatori italiani e stranieri, nonché a medici frequentatori, borsisti e laureandi coperti da idonea assicurazione infortuni, con onere a carico dell'interessato o di terzi.

ART. 16 (Copertura assicurativa a carico dell'Azienda)

La gestione dell'attività clinico-assistenziale svolta nell'ambito del servizio convenzionato resta affidata all'Azienda, che si assume in proprio tutti gli oneri connessi sia al regolare funzionamento delle strutture stesse, sia alle coperture assicurative.

A tal proposito l'Azienda provvede, con oneri a proprio carico e sulla base dei massimali in uso, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento di tutta l'attività assistenziale comunque svolta dal personale universitario convenzionato, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per il personale ospedaliero dipendente.

È a carico dell'Azienda la copertura assicurativa per i rischi professionali connessi all'attività assistenziale dei medici in formazione, sia per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi sia per gli infortuni, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per il proprio personale (art. 41, comma 3, decreto legislativo n. 368/99).

L'Azienda, inoltre, provvede a garantire al personale universitario la copertura globale per le spese di giudizio che dovessero derivare da eventuali responsabilità di rilevanza civile e penale, connesse all'esercizio dell'attività assistenziale, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Università, fatti salvi i casi di colpa grave o dolo accertati con sentenza passata in giudicato.

ART. 17 (Copertura assicurativa a carico dell'Università)

L'Università provvede alla copertura assicurativa per responsabilità civile del personale universitario che svolge attività di didattica e di ricerca e ad assicurare a norma di legge il proprio personale contro le malattie e gli infortuni eventualmente occorsi durante il servizio.

ART. 18 (Prevenzione e sicurezza)

L'Azienda, individuato ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 quale datore di lavoro, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del sopra citato decreto dallo stesso effettuata, assicura al personale universitario convenzionato ed a quello autorizzato, ivi compresi i medici in formazione, a frequentare le strutture, esclusivamente per le attività svolte nei locali e negli spazi dell'Azienda medesima, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

L'Azienda, a tutela della salute del personale universitario realizza inoltre la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legislazione vigente.

Il personale universitario e i soggetti a esso equiparati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in materia emanati dall'Azienda.

L'Azienda, se struttura di prima assegnazione, si assume l'onere di effettuare entro un mese dall'immatricolazione gli accertamenti tesi a dimostrare l'idoneità fisica del medico in formazione allo svolgimento delle attività assistenziali.

ART. 19 (Trattamento dati personali)

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali in applicazione del decreto legislativo n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

L'Azienda si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

I medici in formazione sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, cui vengano a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico-applicativo, presso l'Azienda, secondo quanto previsto dal succitato decreto legislativo.

ART. 20 (Commissione Paritetica)

Le Parti prevedono, per l'esame degli eventuali problemi connessi con l'attuazione della presente convenzione - anche di natura organizzativa e disciplinare - la costituzione di una commissione paritetica, così composta:

- il Presidente del Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia ed il Direttore della scuola di specializzazione per l'Università;
- il Direttore generale ed il Direttore sanitario per l'Azienda.

ART. 21 (Norme di rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia.

ART. 22 (Foro competente)

Per qualsiasi vertenza che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.

PER L'UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI MILANO
IL RETTORE
(Gianluca Vago)

PER L'AZIENDA OSPEDALIERA
PAPA GIOVANNI XXIII
IL DIRETTORE GENERALE
(Carlo Nicora)

ALLEGATO A

STRUTTURE POSTE A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA

(Secondo la definizione degli standard richiesti dal Decreto 29.03.2006 determinati dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica per l'acquisizione dell'accreditamento della Struttura Sanitaria posta a disposizione per l'attività didattica formativa dei medici in formazione)

Struttura posta a disposizione della scuola: **USC Nefrologia – Abilitazione al trapianto di rene**

Standard strutturali fondamentali:

Degenze e/o Day Hospital	Sì	posti letto n. 22 in nefrologia - n. 2 in DH n. 2 al centro trapianti di rene
Ambulatori	Sì	
Emodialisi	Sì	
Ecografia renale	Sì	

Standard strutturali annessi (considerata l'intera azienda ospedaliera):

Dialisi peritoneale	Sì
Centro trapianti	Sì
Ambulatorio ipertensione	Sì
Centro per la nefrolitiasi	Sì
Centro antidiabetico	Sì

Standard strutturali. Servizi generali e diagnostici dell'azienda ospedaliera:

Radiologia e diagnostica per immagini	Sì
Medicina di laboratorio	Sì
Anatomia patologica	Sì
Urologia	Sì

Standard organizzativi:

Personale operante presso l'USC Nefrologia – Abilitazione al trapianto di rene

Personale medico:

Medici chirurgi n. 13

Personale sanitario:

Tecnici n. 0

Infermieri n. 87 e n. 2 coordinatori

Standard assistenziali:

A) Ricoveri annui

Degenze + day hospital n. 760 degenza + n. 80 day hospital

B) Ambulatori specialistici

Ambulatori n. 20 settimanali, per circa 10 mila visite annue

Emodialisi	n. 30 posti tecnici per dialisi in ospedale
	n. 24 posti tecnici ai CAL
	per un totale di circa 30 mila dialisi all'anno.

Volume annuale delle prestazioni/attività assistenziali che presumibilmente saranno svolte dai medici in formazione (vedi nota):**

Turni di guardia dei medici in formazione	n. 2 (mattino o pomeriggio)/settimana n.12 weekend/anno
Trattamenti extracorporei di urgenza	n. 60
Posizionamenti di cateteri venosi per emodialisi extracorporea	n. 80
Confezionamenti di fistole artero-venose	n. 40
Impianti di cateteri peritoneali	n. 20
Attività clinica per 12 mesi in un centro di emodialisi	n. 200 pz. in emodialisi cronica
Attività clinica per 18 mesi in un reparto di nefrologia con accettazione di pazienti non selezionati	n. 760 ricoveri/anno
Attività clinica per 12 mesi in un ambulatorio di nefrologia per pazienti esterni	n. 10 mila visite ambulatoriali/anno
Attività clinica per 6 mesi in un centro/ambulatorio per la preparazione ed il follow-up di trapianto di rene	n. 45-50 trapianti/anno circa n. 650 pazienti trapiantati in follow up

Requisiti strutturali

Medicina interna e specialità mediche	Sì
Chirurgia generale e chirurgie specialistiche	Sì

Strutture di supporto alla didattica:

Aule	Sì
Biblioteca.	Sì
Supporti audiovisivi	Sì

** Nota: vengono riportati i volumi dell'attività clinica complessiva dell'USC, a cui gli specializzandi possono partecipare.

Si dichiara la disponibilità di questa azienda ospedaliera ad eventuali sopralluoghi da parte dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica per le verifiche di cui al D.M. del 29.3.2006.

Il Direttore generale
Dott. Carlo Nicora

ALLEGATO B

PERSONALE UNIVERSITARIO CONVENZIONATO

USC Nefrologia – Abilitazione trapianto di rene:

Prof. Giuseppe Remuzzi, dirigente medico direttore, professore ordinario del SSD MED/14, *Nefrologia*.

Il Direttore generale
Dott. Carlo Nicora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda Ospedaliera
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
